

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

18 dicembre 1997

nel procedimento C-309/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli): Daniele Annibaldi contro Sindaco del Comune di Guidonia e Presidente della Regione Lazio <sup>(1)</sup>

*(Agricoltura — Parco naturale-archeologico — Attività economica — Tutela di diritti fondamentali — Incompetenza della Corte)*

(98/C 55/21)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Nel procedimento C-309/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Daniele Annibaldi e Sindaco del Comune di Guidonia e Presidente della Regione Lazio, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 40, n. 3, del Trattato CE e dei principi generali di diritto comunitario, la Corte (Prima Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), facente funzione di presidente della Prima Sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 18 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*La Corte non è competente a risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dalla Pretura circondariale di Roma.*

<sup>(1)</sup> GU C 336 del 9.11.1996.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

18 dicembre 1997

nel procedimento C-5/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State del Belgio): Ballast Nedam Groep NV contro Stato belga <sup>(1)</sup>

*(Libera prestazione dei servizi — Appalti di lavori pubblici — Abilitazione degli imprenditori — Entità da prendere in considerazione)*

(98/C 55/22)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-5/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi

dell'art. 177 del Trattato CE, dal Raad van State del Belgio, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ballast Nedam Groep NV e Stato belga, domanda vertente sull'interpretazione della sentenza della Corte 14 aprile 1994, causa C-389/92, Ballast Nedam Groep (Racc. pag. I-1289), la Corte (Terza Sezione), composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, facente funzione di presidente di sezione, J.-P. Puissochet (relatore) e L. Sevón, giudici; avvocato generale: A. La Pergola; cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 18 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*La direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/304/CEE, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali, e la direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, vanno interpretate nel senso che l'autorità competente a statuire su una domanda di abilitazione presentata da una persona giuridica dominante di un gruppo è obbligata, quando è provato che questa persona morale ha effettivamente a disposizione i mezzi delle società appartenenti al gruppo necessari all'esecuzione degli appalti, a tener conto delle dette società per valutare l'idoneità della persona giuridica interessata, in osservanza dei criteri di cui agli artt. da 23 a 28 della direttiva 71/305.*

<sup>(1)</sup> GU C 74 dell'8.3.1997.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 gennaio 1998

nella causa C-37/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hof van Cassatie van België): Belgische Staat contro Ghent Coal Terminal NV <sup>(1)</sup>

*(Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva IVA — Art. 17 — Diritto a detrazione — Rettifica delle detrazioni)*

(98/C 55/23)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-37/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dallo Hof van Cassatie van België, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Belgische Staat e Ghent Coal Terminal NV, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 17 della sesta direttiva del Consi-

glio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, G.F. Mancini (relatore) e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 gennaio 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che consente ad un soggetto passivo che agisce in quanto tale di detrarre l'IVA di cui è debitore per beni che gli sono stati forniti o per servizi che gli sono stati prestati ai fini di opere di investimento destinate ad essere utilizzate nell'ambito di operazioni imponibili. Il diritto a detrazione rimane acquisito qualora, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non abbia mai fatto uso dei suddetti beni e servizi per realizzare operazioni imponibili. Se del caso, la fornitura di un bene di investimento nel corso del periodo di rettifica può dar luogo ad una rettifica della detrazione alle condizioni previste dall'art. 20, n. 3, della direttiva 77/388.*

(<sup>1</sup>) GU C 101 del 22.4.1995.

#### SENTENZA DELLA CORTE

15 gennaio 1998

nel procedimento C-15/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht di Amburgo): Kalliope Schöning-Kougebetopoulou contro Freie und Hansestadt Hamburg (<sup>1</sup>)

*(Libera circolazione delle persone — Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori del settore pubblico — Avanzamento per anzianità — Esperienza professionale maturata in un altro Stato membro)*

(98/C 55/24)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-15/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Arbeitsgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Kalliope Schöning-Kougebetopoulou e Freie und Hansestadt Hamburg, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE e dell'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo

alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), la Corte, composta dai signori C. Gulmann, presidente della Terza e della Quinta Sezione, facente funzione di presidente, H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissechot, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici; avvocato generale: F.G. Jacobs; cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 15 gennaio 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *L'art. 48 del Trattato CE e l'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, ostano alla clausola di un contratto collettivo, applicabile alla pubblica amministrazione di uno Stato membro, che preveda, per gli impiegati contrattuali di tale amministrazione, un avanzamento per anzianità dopo otto anni di attività lavorativa in un livello retributivo determinato da tale contratto, senza tener conto dei periodi lavorativi, in un settore di attività analogo, precedentemente compiuti presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro.*

2) *La clausola di un contratto collettivo che comporta una discriminazione contraria all'art. 48 del Trattato ed all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68 è, ai sensi dell'art. 7, n. 4, dello stesso regolamento, nulla di diritto. In tal caso, il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare agli appartenenti al gruppo sfavorito da tale discriminazione lo stesso regime di cui fruiscono gli altri lavoratori, senza chiedere o attendere la previa abrogazione di siffatta clausola attraverso la contrattazione collettiva o qualsiasi altro procedimento.*

(<sup>1</sup>) GU C 64 del 2.3.1996.

#### SENTENZA DELLA CORTE

15 gennaio 1998

nella causa C-44/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt) Mannesmann Anlagenbau Austria AG e a. contro Strohal Rotationsdruck GesmbH (<sup>1</sup>)

*(Appalti pubblici — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Tipografia di Stato — Società controllata che esercita attività commerciali)*

(98/C 55/25)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-44/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi